



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

10. Havendo la Santità &c. Edictum quo sub certis pœnis præcipitur
cadavera Ecclesiasticorum in Funeralibus Officiis exponi induta sacris
vestibus eorum Ordini congruentibus & Cadavera quorumcumque, ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

ponerà ivi nel mezzo l'Incenso senza benedizione, e genuflesso infanfarà tre volte il Santissimo Sacramento, e prenderà il velo umerale. Fatta l'incensazione, il Diacono colle dovute riverenze levarà il Sacramento dal Trono, & immediatamente stando in piedi lo consegnerà al Celebrante genuflesso, genuflettendo anch'esso Diacono subito, che haverà consegnato il Sacramento, praticandosi di poi rispettivamente ciò, che sopra nell'Espofizione si è detto circa le Cerimonie e Rito della Processione &c.

XXI. Ritornato dopo la Processione il Celebrante all'infimo grado dell'Altare, il Diacono genuflesso riceverà da esso, che starà in piedi, il Santissimo, verso cui il Celebrante genufletterà immediatamente, e deporrà il velo umerale. Il Diacono lo collocarà sopra il Corporale in mezzo dell'Altare, e ritornerà al suo luogo. Il Celebrante al *Genitori Genitoque &c.* alzatosi colli Ministri ponerà, come sopra l'incenso senza benedirlo, ed incensarà il Sacramento. Li Cantori diranno il *Psalm de Celo &c.* (a cui s'aggiungerà l'*Alleluja*, nel tempo Pasquale solamente, & in tutta l'Ottava della Festività del Corpus Domini in qualsivoglia Espofizione, che si faccia.) Il Celebrante alzatosi senza far nuova genuflessione sostenendo li Ministri il Libro (senza dire il *Psalm Dominus vobiscum*, come per Decreto della Sagra Congregazione de' Riti) canterà le Orazioni à mani giunte, quali terminate genuflesso prenderà il velo umerale, ed ascendendo solo all'Altare, fatte le dovute riverenze prenderà nelle mani ricoperte, come si disse, coll'estremità del velo umerale l'Ostensorio, e darà con esso la benedizione al Popolo, e riposto il Sacramento sopra il Corporale scenderà, e starà genuflesso al suo luogo. Il Diacono immediatamente, o un Sacerdote con stola, fatte le dovute riverenze chiuderà il Sacramento nel Tabernacolo, quale per tale effetto doverà ritenersi nell'Altare dell'Espofizione; e l'Ostia Consagrada si dovrà consumare nella Messa, o in quella mattina, o nella seguente; dopo di che partiranno, e terminerà l'Orazione di Quarant'Ore.

XXII. Nel tempo, che durerà l'Orazione medesima, si proibisce espressamente il predicare; ma volendosi fare dopo li Vespri qualche breve sermone, per eccitare li Fedeli alla divozione verso il Santissimo Sacramento, si dovrà prenderla la licenza, e benedizione da Noi, o da Monsignore nostro Vicegerente, anche nelle Chiese, de' Regolari, & in qualunque modo privilegiate, e non sono nell'Espofizione di Quarant'Ore, ma in qualsivoglia altra Espofizione; qual licenza si darà in scriptis. Quello poi doverà sermoneggiare, sarà almeno costituito nell'Ordine Diaconale, e sermoneggerà con la cotta, benchè sia Regolare, ma senza la stola, & à capo scoperto, vicino all'Altare, dove stà Esposto il Santissimo, & in un sito, che non oblihi gl'Acoltanti à fare atti d'irriverenza con voltare le spalle al Sacramento.

XXIII. Le Chiese, dove sarà l'Orazione di Quarant'Ore, doveranno la sera stare aperte, fintanto, che vi sarà il Popolo per orare. Ma perchè non può darsi in ciò un'ora determinata sì per la situazione di esse, come per la mutazione delle Stagioni; Perciò potranno chiudersi l'Estate circa le tre ore, e l'Inverno intorno ad hore cinque. S'avverte però, che anche à porte chiuse deve continuare l'Orazione, come si è detto al num. VII, non dovendo mai esser interpolata l'Orazione di Quarant'Ore, come per Decreto della Sagra Congregazione de' Riti.

XXIV. In ogni Chiesa di Roma si terrà affissa in luogo patente la Lista delle Quarant'Ore

per informazione de' Fedeli Divoti.

XXV. Parimente in ogni Chiesa, dove è determinata l'Espofizione, si dovrà tenere affissa continuamente nella Sagrestia la presente Istruzione, acciò che niuno possa allegare l'ignoranza delle Regole, e Precetti che vi si contengono.

XXVI. Non ardirà alcun Rettore, Curato, o Sagrestano, fuori dell'ordine assegnato nella Lista delle Quarant'Ore, d'esperone, o fare espone il Santissimo Sacramento sotto qualsivoglia pretesto, o consuetudine, per veruna causa grave, ne per infermi, senza Breve speciale di Sua Santità, o almeno licenza segnata da Noi, o da Monsignor nostro Vicegerente, e sottoscritta dal Deputato delle Quarant'Ore, quale ottenuta s'espone il Venerabile in un'Altare, o Cappella con un velo avanti, e col sudetto numero di ventiumi, e si osserverà puntualmente il tempo, che dovrà durare l'Espofizione assegnato nella sudetta licenza, sotto le pene infra scritte, e privazione d'offizio.

XXVII. Finalmente si comanda espressamente, che tutti, e singoli sopraddetti Ordini si debbino inviolabilmente osservare, e che si ubbidisca esattamente per quello potesse occorrere di più al nostro Deputato sopra le Quarant'Ore, sotto pena alli Maestri di Cerimonie che assisteranno alle funzioni, se non faranno adempite esattamente tutte le Cerimonie, & i Riti prescritti; ed alli Trasgressori rispettivamente de' sudetti Ordini, di scudi dieci d'oro da applicarsi a' luoghi pii; & alli Regolari della privazione di voce attiva, e passiva, di carcere, & altro pene maggiori riservate à nostro arbitrio: dichiarandosi, che in difetto dell'osservanza, si procederà più rigorosamente contro li Superiori, e Sagrestani delle Chiese, alli quali appartiene più, che ad'ogn'altro la buona regola, e cura di esse. Dato dalla nostra solita Residenza questo dì 20. Gennaio 1705.

G. Card. Vicario.

Antonio Buffi Deputato.

Nicolo Antonio Cuggiò Segr.

EDICTUM

Quod sub certis poenis præcipitur cadavera Ecclesiasticorum in Funeralibus Officiis exponi induta facris vestibus eorum Ordini congruentibus, & Cadavera quorumcumque, etiam Nobilium, & Magnatum, deferri ad Ecclesiam cum feretro præcedente Cruce, non autem cum rhedis, aliisque vehiculis.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

H Avendo la Santità di Nostro Sig. sotto li 9. del prossimo passato mese fatto alcune provisioni circa le Processioni de Funerali, e l'Espofizioni de Cadaveri nelle Chiese, quali di nuovo conferma, e volendo, che in tutta la funzione delli detti Funerali, ed Essequie si osservi puntualmente il Rito di questa Santa Romana Chiesa, ordina à tutti i RR. Parochi, Superiori delle Chiese Secolari, e Regolari, ed in qualsivoglia modo privilegiate, Sagrestani, ed altri, à chi spetta di non permettere, che li Cadaveri degl'Ecclesiastici Secolari, particolarmente de' Sacerdoti, come anche de' Diaconi, e Subdiaconi si trasportino dalle proprie case alle Chiese, ovvero

in queste si esponghino vestiti di qualunque altro abito sia di Compagnie, ò Religioni, mà con le vesti sagre secondo il loro Ordine in conformità della disposizione del Rituale Romano *tit. de Exequiis*, sotto pena alli sudetti della perdita di tutti gl'emolumenti funerali, & altre à nostro arbitrio.

Di più ordina la Santità Sua, che nel trasportare dalle case alle Chiese li Cadaveri di tutte le persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, anche titolate, ò sia di giorno, ò di notte con la dovuta licenza, si osservi parimente la disposizione del detto Rituale Romano nel tit. sudetto *S. Constituto tempore*, cioè, che si portino processionalmente con la Croce avanti *Parocho procedente feretrum cum luminibus*, e però proibisce di trasportarli in qualsivoglia altra maniera particolarmente dentro li cocchi, ò carrozze, sotto pena all'Eredi in caso di contraventione di scudi 500. d'applicarsi in opere pie, ed al Paroco, se ciò per metterà, della perdita de gli emolumenti, che se li devono, ed altre à nostro arbitrio. Dato questo di 4. Febraio 1705.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggiò Segr.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curia in Aie Campi Florae, & in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Rotam Curia Eminentissimi, & Reverendissimi D. Card. Vicarii Mandatorium Decanum.

EDICTUM

Quo plura decernuntur de vita, & honestate Ecclesiasticorum, ac praesertim de Vestite, & Tonfura Clericalibus.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di N. Sig. Vicario Generale &c.

LA Santità di Nostro Signore, ben conoscendo quanto quella stretta obbligazione, che hanno gl'Ecclesiasti in ogni luogo, di dar buon' esempio, essenzialmente annessa al loro grado, singolarmente cresce in que gl'Ecclesiastici, che dimorano in quest'Alma Città di Roma, e che per tale ragione dovrebbero essere il modello, e l'esemplare del restante Clero di tutto il Mondo Christiano, già che, come scrive S. Bernardo: *Clerum illum ordinatissimum esse decet, ex quo praecipue in omnem Ecclesiam Cleri forma processit*; ci hà perciò comandato di dover pubblicare il presente Editto, e di strettamente procurarne l'osservanza.

1. Inerendo dunque alla disposizione de' Sacri Canon, e Costituzioni Apostoliche, & alle Ordinazioni altre volte pubblicate, tanto circa la decenza dell'abito, quanto circa la Tonfura Ecclesiastica, con la quale i Sacerdoti, gli promossi à gl'Ordini sacri, e gli Chierici di prima tonfura, che godono Benefici Ecclesiastici, benche semplici, & che servono nelle Chiese, devono incedere, e molto maggiormente presentarsi à gl'Altari, per celebrarvi, ò farvi altre sacre funzioni con la dovuta modestia, & edificazione; e ben considerando quanto la decenza, e modestia dell'abito esterno sia valevole à dinotare l'interna onestà de costumi; Primieramente col presente Editto si rinnovano gl'altri sopra tal mat-

ria publicati, & in specie li 29. Giugno 1667., li 10. Ottobre 1681., li 20. Novembre 1691., li 22. Novembre 1696., e li 31. Marzo 1699. per ordine delli Sommi Pontefici Clemente IX., Innocenzo XI., e Innocenzo XII. di fel. mem. & à quelli riferendosi, e rispettivamente ampliandogli, si ordina, e comanda.

2. Che niun Sacerdote, ò ordinato in Sacris, ò Chierico Beneficiato, come sopra, possa andare per Roma dalla levata del Sole fino à mezz'ora di notte, con abito, e veste corta, mà sia tenuto incedere con abito lungo fino al collo del piede, detto volgarmente abito talare; e in oltre debba sempre portare la Chierica, ossia Corona, ò tonsura Clericale, della grandezza conveniente all'Ordine, e grado di ciascheduno, la quale però non sia minore d'un testone, e sia totalmente apparente, e così spesso rinovata, che si possa ben vedere.

3. S'ordina parimente, e comanda, che verun Sacerdote, e ordinato in Sacris, ò ancora Chierico di prima Tonfura, come sopra, porti zazzera, ò capigliatura, che copra la fronte, e l'orecchie, sotto pena, in ciascheduno di detti casi, e per qualsivoglia volta, che si trasgredirà, di dieci scudi, d'applicarsi subito ad opere, e luoghi pii, e di altrettanti giorni di carcere; potendo in oltre esser certi quelli, che contraveranno, che la loro disubbidienza farà loro di totale impedimento per conseguire qualsivoglia Beneficio, ò Officio Ecclesiastico.

4. Si permette nondimeno, che in occorrenza di far viaggio le sudette vesti siano più corte, mà non meno di coprire il ginocchio, e che convenghino alla modestia Ecclesiastica, e perciò non siano d'altro colore, che nere, e non abbiano bottoni grossi, nè faccocchie, nè camisciola, ed eccettuata la lunghezza siano simili tanto nelle maniche, che in tutto il resto, alle vesti talari, avvertendo, che in caso di contraventione s'incorrerà nelle sopradette pene, e nella perdita ancora di tali abiti.

5. Si comanda parimente à tutti li Rettori, Sagrestani, Cappellani, Custodi, ò altri, sotto qualsivoglia nome deputati all'amministrazione, cura, e soprintendenza di qualsivoglia Sagrestia, tanto nelle Patriarcali, Basiliche, Collegiate, Congregazioni, Oratori, Cappelle, Opedali, & altre Chiese Secolari, quanto di qualsivoglia Chiesa Regolare, ò in qualsiasi modo privilegiata, tanto dentro di Roma, come ne Suburghi, che non permettano ad alcun Sacerdote di celebrare nelle loro Chiese, ò Cappelle senza la Chierica, ò Tonfura Clericale, ò senza l'abito decente, e talare; qual'abito il Sacerdote l'abbia indosso avanti l'ingresso della Chiesa, ne possa essergli prestato, ò vestirsi dentro la Sagrestia, ò che il Sacerdote celebri con capigliatura finta, detta comunemente perucca, ovvero con l'anello, sotto pena tanto à i medesimi Deputati, e Sagrestani, come sopra, quanto à Sacerdoti, che celebrano, in qualsivoglia de' detti casi, della sospensione à Divinis, da incorrerli ipso facto senz'altra dichiarazione, per quindici giorni riservata à Noi, oltre all'altre di carcere, e pecuniarie, come sopra, espresse.

6. Che nel trattenerli i Sacerdoti nelle Sagrestie non consumino il tempo in vani discorsi, mà stiano quieti, e modesti come comporta il luogo dedicato al culto di Dio, & al raccoglimento per la preparazione al santo Sacrificio, e rendimento di grazie dopo d'esso, ne vi facciano atto alcuno pregiudiziale alla modestia, e decoro Ecclesiastico, sotto le sopradette pene di carcere, e pecuniare, d'applicarsi, come sopra, da eseguirsi tanto contro di quelli, che v'incorreranno,